



COMUNE DI MINEO

Città Metropolitana di Catania

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI MINEO

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2025

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DELLA CITTÀ DI MINEO

Art. 1 - Istituzione

È istituita, con deliberazione del Consiglio Comunale n. del..../..../..... la "Consulta Giovanile Comunale di Mineo", quale organismo permanente di osservazione sulla condizione giovanile.

La Consulta Giovanile Comunale è un organismo di supporto e di consulenza per le Istituzioni Comunali nell'ambito delle politiche giovanili, avente lo scopo di favorire il coinvolgimento e la partecipazione democratica dei giovani.

Art. 2 - Sede.

La sede della Consulta Giovanile Comunale per lo svolgimento delle proprie attività viene individuata nel Palazzo Municipale in P.zza Buglio.

Riunioni e dibattiti possono tenersi in altre sedi, previa autorizzazione del Presidente.

Art. 3 - Durata.

La Consulta Giovanile Comunale è istituita a tempo indeterminato.

La durata dei suoi organi è di tre anni dall'insediamento.

Art. 4 - Finalità.

La "Consulta Giovanile Comunale" è un organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale alla quale presenta iniziative inerenti le tematiche giovanili e fornisce un parere facoltativo e non vincolante su tutti gli argomenti, riguardanti i giovani, qualora richiesto all'Amministrazione.

La Consulta Giovanile:

- È strumento di conoscenza delle realtà dei giovani.
- Promuove progetti ed iniziative inerenti delle realtà dei giovani.
- Promuove dibattiti, ricerche e incontri.
- Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero.
- Favorisce il raccordo tra gruppi giovanili e le istituzioni locali.
- Si rapporta con gruppi informali.
- Promuove rapporti permanenti con le Consulte e i Forum presenti nel Territorio provinciale e regionale, con le consulte e i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale e internazionale.

Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, culture e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo).

Art. 5 - Componenti della Consulta Giovanile.

Possono aderire alla Consulta Giovanile Comunale tutte le organizzazioni giovanili e le associazioni che perseguono fini di interesse giovanile (culturali, sportive, sociali), movimenti politici giovanili e partiti politici che al loro interno non abbiano movimenti giovanili legalmente costituiti, con sede in Mineo, regolarmente costituite, che operano sul territorio cittadino da almeno sei mesi e che siano stati presenti sul territorio attivamente, le parrocchie, gli istituti scolastici di istruzione secondaria, le organizzazioni sindacali e i singoli giovani non iscritti o tesserati ad associazioni e organizzazioni precedentemente elencate, fino a un 1/3 delle adesioni delle stesse. In caso di superamento di questa soglia, prioritariamente saranno accolte le istanze di giovani iscritti agli istituti superiori.

Per quanto riguarda i movimenti politici giovanili bisogna certificare l'effettiva costituzione tramite attestazione rilasciata della rispettiva sezione provinciale.

Art. 6 - I diritti dei Componenti.

I Componenti hanno diritto:

- Di partecipare a tutte le attività promosse dalla consulta.
- Di manifestare la loro volontà nelle forme descritte dello statuto.
- Di presentare al Presidente mozioni, ordini del giorno, *e/o* interpellanze.
- Di chiedere la convocazione dell'Assemblea della Consulta con apposita istanza presentata al Presidente.

Art. 7 - I Doveri dei componenti.

I Componenti della Consulta sono tenuti a:

- Osservare e rispettare fedelmente lo statuto.
- Far conoscere e affermare gli scopi della Consulta e contribuire a definirne e a realizzarne i programmi. Essere solidali con i membri della Consulta e con la comunità giovanile.

Art. 8 - Insediamento.

La Consulta Giovanile Comunale si insedia entro e non oltre i sessanta giorni della sua istituzione.

A tal fine entro trenta giorni dall'istituzione, il Presidente o l'Assessore da lui delegato, comunica a tutti i soggetti di cui all'art. 5 l'istituzione della Consulta Giovanile, a mezzo posta, posta

elettronica ordinaria o pec all'indirizzo segnalato o tramite pubblici manifesti e avviso sul sito istituzionale.

I soggetti di cui all'art. 5, interessati alla partecipazione alla Consulta Giovanile, danno comunicazione del nominativo dei propri delegati a partecipare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 10, all'Ufficio Comunale preposto, entro e non oltre i quindici giorni dal ricevimento dell'avviso. I singoli giovani dovranno far pervenire la loro istanza con le modalità ed entro la scadenza indicate nell'avviso pubblico.

Il funzionario comunale preposto e il Presidente redigono l'elenco degli iscritti alla consulta, tenuto conto delle adesioni pervenute, rendendolo pubblico entro 5 giorni dall'insediamento della consulta Giovanile.

Art. 9 - Organi.

Sono organi della Consulta Giovanile:

Il Presidente, nella persona del Sindaco o dell'Assessore alle Politiche Giovanili da lui delegato, che è membro di diritto;

- L'Assemblea;

- Il Comitato direttivo.

Art. 10 - L'Assemblea.

Ogni organizzazione giovanile, individuata ai sensi dell'art. 5, delega per iscritto, un rappresentante effettivo e uno supplente, di età compresa tra i 16 e i 30 anni all'atto della nomina, dandone comunicazione al Presidente all'atto dell'adesione alla Consulta.

I rappresentanti dei soggetti che hanno aderito alla Consulta ne costituiscono l'Assemblea.

La delega deve essere indirizzata e fatta pervenire al Presidente, con allegati atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione, debitamente registrati secondo i tempi e i modi del presente statuto.

I rappresentanti degli istituti scolastici superiori vengono eletti dagli studenti.

L'iniziativa per l'insediamento della Consulta Giovanile Comunale spetta al Presidente il quale ne stabilisce la data dandone comunicazione ai soggetti che vi hanno aderito per il tramite dei rappresentanti effettivi.

La carica di componente dell'Assemblea della Consulta Giovanile è incompatibile con quella di amministratore del Comune o di altro ente, con esclusione del Sindaco, o dell'Assessore alle Politiche Giovanili da lui delegato, che la presiede di diritto.

I rappresentanti dei soggetti che hanno aderito alla Consulta e i singoli membri decadono al compimento del trentesimo anno di età e vengono sostituiti secondo le procedure e le disposizioni dello statuto.

Il Presidente della Consulta Giovanile è Presidente dell'Assemblea.

Art. 11 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno i 2/5 dei componenti l'Assemblea, altrimenti la seduta si intende sciolta fino a data da destinarsi.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Il verbale della seduta è redatto da un segretario.

Art. 12 - Funzionamento.

La Convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. È consentita la convocazione in via straordinaria dell'assemblea nei casi di urgenza tramite avviso anche telefonico con almeno 24 ore di anticipo.

Ogni Componente può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante purché informi la Consulta stessa, tramite comunicazione scritta.

Qualora, per tre volte consecutive, il rappresentante effettivo non partecipi all'Assemblea, senza farsi sostituire dal supplente e senza darne comunicazione e giustificazione scritta al presidente, decade e l'associazione è tenuta a sostituirlo in tempo utile per la successiva riunione assembleare.

La consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno e in questa occasione può presentare osservazioni, iniziative o anche pubblicazioni sul lavoro svolto. Queste relazioni vengono illustrate dal Presidente o, in caso di impedimento, da uno dei due Vicepresidenti del Comitato Direttivo.

Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data e argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva.

La consulta si avvale per il suo funzionamento di mezzi e personale comunali per il servizio di segreteria che include i seguenti compiti:

Compilare e aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
Curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui sopra.
Conservare i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione Comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi Organi.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea.

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su iniziativa della maggioranza dei componenti dell'assemblea con apposita istanza sottoscritta e presentata al Presidente il quale è tenuto a convocarla nei dieci giorni successivi.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale e in via straordinaria ogni volta che se ne rilevi la necessità, secondo le disposizioni del presente statuto.

La convocazione avviene mediante avviso inoltrato tramite consegna diretta al legale rappresentante o delegato dell'Associazione o tramite posta ordinaria, posta elettronica o pec all'indirizzo segnalato dall'associazione o dal singolo.

Art. 14 - Procedure di votazione.

Le procedure di voto avvengono previa nomina da parte del Presidente di due scrutatori i cui cognomi devono essere verbalizzati dal Segretario. Il Presidente dichiara aperta la votazione dichiarandone infine l'esito con la proclamazione dei favorevoli, contrari e astenuti. Ogni votazione deve rigorosamente essere verbalizzata dal Segretario, pena la nullità.

Le procedure di voto in seno alla Consulta avvengono mediante voto palese, eccetto per l'elezione delle cariche interne e per le mozioni di sfiducia per le quali il voto avviene a scrutinio segreto.

Art. 15 - Membri eletti a Cariche.

Tutti i componenti sono tenuti a rispettare le decisioni della Consulta, tenuto conto delle disposizioni Art. 4 dello statuto e mediante le procedure indicate dallo stesso.

I membri eletti a cariche rappresentative all'interno della Consulta sono tenuti a informare la stessa, riunita in assemblea, riguardo al lavoro svolto nell'ambito delle rispettive cariche.

Il mancato rispetto delle decisioni della Consulta comporterà una mozione di sfiducia, da portare in discussione all'interno dell'assemblea. Non possono essere sottoposti a mozione di sfiducia i componenti dell'assemblea.

Art. 16 - Il Presidente.

Il Presidente della Consulta Giovanile è il Sindaco che può delegarne le funzioni all'Assessore alle Politiche Giovanili. Il Presidente rappresenta l'unità della Consulta Giovanile ed è tenuto a:

Convocare l'Assemblea della Consulta, di propria iniziativa o su richiesta sottoscritta dalla maggioranza dei suoi Componenti.

Stabilisce l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea.

Presiede e coordina i lavori dell'Assemblea della Consulta.

Propone alla giunta e/o al Consiglio comunale le iniziative approvate in seno all'Assemblea della Consulta.

Art. 17 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, eletto in seno all'Assemblea, collabora con il Presidente e lo sostituisce in sua assenza tenendo conto dei limiti e delle disposizioni previste dallo statuto.

Art. 18 - Il Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è composto da numero cinque componenti, e precisamente:

-Il Presidente, in persona del Sindaco o dell'Assessore alle Politiche Giovanili da Lui delegato.

Quattro componenti, eletti dall'assemblea tra i rappresentanti effettivi dei componenti, secondo i termini e le modalità del presente statuto purché sia presente la maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione.

Qualora non verificatasi la predetta condizione, la votazione non potesse aver luogo, si procede ad ulteriore votazione nei tempi decisi dall'Assemblea per la quale è sufficiente la presenza dei 2/5 di essa.

L'elezione dei membri del comitato direttivo avviene per voto di una lista bloccata in cui siano indicati massimo quattro nomi. Ogni componente ha facoltà di presentare una lista. Risulteranno eletti i componenti della lista che avrà riportato il maggior numero di voti.

Detto Comitato elegge nel suo seno due Vicepresidenti e designa un componente con funzioni di segretario il quale svolge anche le funzioni di Segretario dell'Assemblea. Il direttivo dura in carica

tre anni, alla scadenza dell'incarico i membri possono essere rieletti per ulteriori anni tre.

In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne assume le funzioni il Vicepresidente più anziano anagraficamente.

Il Comitato Direttivo è l'organo di diretta collaborazione del Presidente della Consulta per il raggiungimento dei Fini stabiliti nel Presente statuto.

Il Comitato Direttivo può riunirsi autonomamente dall'assemblea, per la discussione dei punti all'ordine del giorno da sottoporre ad essa. Il Comitato direttivo può essere convocato solamente dal Presidente e secondo le modalità e i mezzi previsti dal presente statuto.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali, senza diritto di voto.

Art. 19 - Il Segretario.

Il segretario è tenuto a redigere un verbale durante ogni seduta riportante i punti all'ordine del giorno e i contenuti della seduta nonché le deliberazioni della Consulta.

Egli registra le presenze per ogni seduta della Consulta e ha l'obbligo di depositare i verbali di ogni seduta presso l'ente comunale negli uffici preposti entro le 24 ore successive, pena (l'assoluta nullità delle sedute della Consulta e la decadenza della carica ricoperta. Il Segretario registra gli esiti delle votazioni e ricopre tale carica per tre anni.

Art. 20 - Mozioni, ordini del giorno e interpellanze.

Gli ordini del giorno devono essere presentati al presidente entro e non oltre i tre giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea, su apposita istanza sottoscritta della maggioranza dei suoi componenti.

Le mozioni di sfiducia devono essere presentate con apposita istanza motivate al Presidente e sottoscritta della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea.

Le interpellanze possono essere presentate nella stessa seduta con apposita richiesta sottoscritta da 1/3 dei membri dell'assemblea.

Art. 21 - Integrazione proposta di modifica dello statuto.

Lo Statuto può essere modificato o integrato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Le proposte di modifica e integrazione dello statuto devono essere presentate al presidente su apposita istanza almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e sottoscritte dalla maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.

La Consulta può promuovere la modifica o l'integrazione di articoli o commi dello Statuto al Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

Art. 22 - Forum giovanile.

La Consulta giovanile indice sedute aperte denominate Forum Giovanili, cui possono partecipare tutti i giovani residenti nel Comune.

Il Forum sarà indetto almeno due volte l'anno.

Proposte e richieste di interventi avanzate da singoli giovani devono essere comunicati almeno tre giorni prima al Presidente della Consulta per una ordinata programmazione dei lavori del forum. Eventuali proposte e richieste di interventi pervenute nel corso dei lavori, potranno essere accolte e aggiunte in ordine cronologico al calendario degli interventi preordinato.

I Forum potranno essere indetti anche dall'assessore alle politiche giovanili.

Art. 23 - Nuove Adesioni.

I soggetti di cui all'art.5 che desiderano acquisire la qualità di membro della consulta giovanile devono fare una richiesta scritta al Presidente della Consulta stessa che inserisce nell'ordine del giorno della prima riunione utile della Consulta. Le richieste di nuova adesione devono pervenire presso l'ufficio comunale competente, secondo le procedure previste dal presente Statuto, dal 1 al 31 gennaio e dal 1 al 30 giugno di ogni anno.

L'assemblea delibera l'adesione verificando i requisiti dell'Associazione o del singolo richiedente.